



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 30 del 23/11/2017

Proponente: Polizia Locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott.ssa Onida Maria Caterina

Oggetto: Determinazione delle distanze minime dai luoghi sensibili e degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 100, comma 6, del T.U.L.P.S. installati nelle attività autorizzate ai sensi degli artt. 86 e d 88 del T.U.L.P.S. ed in tutti gli altri esercizi in cui è consentita la loro installazione.

I L S I N D A C O

Premesso che:

- il gioco d'azzardo, ovvero la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (*edizione italiana del 2013*) "*Disturbo da gioco d'azzardo*", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti, nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il Gioco d' Azzardo Patologico (G.A.P.) è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (*la cosiddetta rincorsa alle perdite*);
- il G.A.P. coinvolge circa un milione di persone in Italia e, principalmente, le fasce della popolazione più deboli quali i disoccupati, i giovani, i pensionati, gli indigenti, come riportano i dati forniti dall' EURISPES 2013;
- in base ai dati fornitici dal SERD di Sassari, a Porto Torres circa il 75% degli abitanti gioca e il 54%, circa 8.000 cittadini, hanno realizzato qualche vincita e per questo risultano "*a rischio*", in quanto la vincita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

tende a modificare l'assetto cognitivo e mentale del giocatore. I soggetti patologici nella nostra città risultano il 2,2% circa 200 persone (*da un min. di 150 ad un max di 250*). Nel 2016 si sono rivolti a SERD n° 8 utenti che presentavano già evidenti compromissioni a livello familiare, amicale, lavorativo e sociale.

Preso atto degli studi e delle rilevazioni statistiche effettuate da parte della ASL di Sassari – Servizio Dipendenze – che ha evidenziato che soprattutto nei giovani la scelta della tipologia di gioco dipende fortemente dalla facilità o meno di potervi accedere, palesandosi pertanto la necessità di introdurre ogni misura atta a ridurre il più possibile l'accessibilità a tali apparecchi;

Premesso che l' art. 1, comma 936, della Legge di stabilità 2016 ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite:

- a) le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico;
- b) i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;

Vista la proposta di legge regionale n° 270 del 21.11.2015, finalizzata a contrastare ed a prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo, che si propone, quale obiettivo, quello di introdurre in Sardegna una normativa specifica che possa essere di aiuto ed essere strumento di prevenzione per contrastare il sempre più diffuso fenomeno della dipendenza da gioco con vincita in denaro, intesa come comportamento compulsivo/distruttivo che si sviluppa secondo modelli e processi di dipendenza che spesso sono simili a quelli tipici dell'alcoolismo e delle droghe "*pesanti*";

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale in merito affermando che: "*è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale*" e che la giurisprudenza si è espressa nel senso che "*le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di 'ordine pubblico e sicurezza', che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale. Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l'ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale. Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell'ente locale, non solo in base alla generale previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenze sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del TUEL*" ;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 71 del 07.08.2017 avente come oggetto "Proposta o.d.g. a sostegno della proposta di L.R. n° 280 del 21.11.2015 su "*Disposizioni finalizzate a prevenire, contrastare e curare il gioco d'azzardo patologico in Sardegna*". Firmatario Consigliere Tolu (prot. 21805 del 02.08.2017" approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 07.08.2017;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 72 del 07.08.2017 avente come oggetto "Adesione al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 07.08.2017;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" con il quale si prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari anche dei pubblici esercizi in cui sono ricompresi quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

Vista la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23.06.2010 nonché la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new-slot e videolottery terminal e negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.E.L. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "*esercizi pubblici*" ;

Considerato che al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.

Tenuto conto delle diverse segnalazioni trasmesse da cittadini che rappresentano la preoccupazione per i loro figli, padri, parenti ed amici di ogni età in merito alla presenza di numerose sale da gioco in città che accrescono l'alto rischio di essere coinvolti o già vittime della Ludopatia;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

di stabilire, a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- l' esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro così come di seguito indicato:
 - a) È vietata, fino all'entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o comunali, l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali che VLT, e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 articolo 110 TULPS, localizzati a meno di 500 metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da: istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
 - b) Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S. (*ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling*): **dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.**
 - c) Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (*bar, ristoranti, alberghi, circoli ricreativi*) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (*agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.*): **dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;**
 - d) Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (*rivendite tabacchi, esercizi commerciali e ricevitorie lotto*) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. : **dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;**
- Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- La fascia oraria massima sopra indicata dovrà essere rispettata, indipendentemente dall'orario di attività eventualmente stabilito per la

tipologia di esercizio, all'interno del quale gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. sono collocati;

- obbligo di esposizione di un apposito cartello (*di dimensioni minime cm 20x30*), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
- obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi;
- di abrogare ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice penale in particolare dell'articolo 650 c.p., la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Dalla violazione di cui al punto a) della presente ordinanza consegue la chiusura immediata dell'esercizio e revoca del titolo (*in caso di nuova apertura*) o la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii..

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio *on line*, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.

Al Comando di Polizia Locale è demandata la verifica del rispetto della presente ordinanza.

I N F O R M A

- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Caterina ONIDA in qualità di Comandante della Polizia Locale, facente capo al

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Settore Staff del Sindaco di questo Ente (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);

- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Locale – Piazza Walter Frau, 2 - 07046 Porto Torres (SS).
- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO